

DELIBERA N. 90/2025/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)

(GU14/754892/2025)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 12 novembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionali per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 1017 del 25 settembre 2025 con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dott.ssa Cinzia Guerrini di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2025;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 26/05/2025 acquisita con protocollo n. 0129589 del 26/05/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

La parte istante, titolare di un contratto *business* sull’utenza n. 055512xxxx con la società Vodafone Italia Spa (Ho.Mobile - Teletu), di seguito Vodafone, lamenta l’indebita fatturazione dell’utenza *de qua*.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

- “*Nonostante sia stato effettuato passaggio da piano business a piano residenziale con cambio numero di telefono e immediata cessazione di funzionamento del numero indicato in oggetto, che ha cessato di funzionare sia come linea sia come adsl e fatturazione su nuovo contratto residenziale, la compagnia ha continuato in totale malafede a prelevare corrispettivi dal conto corrente mediante addebito su carta di credito, fine al mese di maggio in cui sono stati prelevati ulteriori 112,00 euro oltre ai 400,00 euro già prelevati. Ciò sul presupposto che io non avrei dovuto fare un’apposita disdetta del contratto precedente. Nessun contratto è stato da me visionato né firmato, né vecchio né nuovo. Non è stata da me trovata alcuna norma contrattuale né legale che mi*

obbliga a disdire un contratto su una numerazione che viene cessata al momento di attivazione di una nuova. E evidente la malafede di Vodafone ed il suo ingiustificato arricchimento in merito alle somme predette. Del resto nel corso del procedimento davanti al Corecom la compagnia non ha fornito alcuna prova in merito al mio obbligo. Si fa presente che l'ultima fattura di euro 112 è stata riscossa nonostante ci fosse già il contenzioso in corso e io avessi comunque per maggior tutela mandato disdetta con allegato documento”.

- In data 28 marzo 2025 inviava comunicazione a mezzo pec all'operatore nella quale chiedeva “la restituzione della somma di € 367,32 indebitamente addebitata sulla carta di credito a me intestata a seguito di passaggio da contratto business con partita iva xxx effettuato nel mese di settembre 2024. In seguito a tale passaggio, infatti, le somme da versare per il nuovo contratto mensile erano pari ad € 37,50 al mese, comprensive di linea fissa, wifi, e linea mobile, con automatica cessazione del vecchio piano business. In data odierna, purtroppo mi sono accorta che avete continuato a prelevare la somma di e 83,50 a bimestre corrispondente al vecchio piano, Pertanto vi chiedo l'immediata restituzione della somma sopradetta con immediata cessazione del prelievo della predetta somma con disdette definitiva del contratto precedente che avrebbe dovuto essere stata fatta in automatico con il passaggio da business a residenziale”.

*- In data 1° aprile 2025 contestava all'operatore il prelievo delle somme relative all'utenza *de qua* nonostante che i servizi di fonia e wi-fi ad essa collegati avessero cessato di funzionare “per essere attivata altra linea con altro numero telefonico”.*

- In data 7 aprile 2025 riceveva da Vodafone la seguente comunicazione: “Gentile Cliente, abbiamo ricevuto la sua richiesta di verifica della fatturazione. Abbiamo verificato e non abbiamo rilevato alcuna inesattezza. Gli importi addebitati corrispondono a quanto previsto dal suo contratto. La disattivazione del Link 861xxxx corrispondente al nr. 055512xxxx deve essere richiesta tramite pec a servizioclienti@vodafone.pec.it sottoscritta dal referente aziendale (o con allegata visura camerale che attesti poteri di firma in azienda del firmatario) e corredata di copia fronte retro del documento di identità. E con indicazione precisa dei numeri da disattivare e del link di connettività. Le chiediamo quindi di inoltrare tale richiesta per procedere alla disattivazione”.

- Con Pec 8 aprile 2025 di risposta alla pec del 7 aprile di Vodafone contestava quanto comunicato da Vodafone “ribadendo che non esiste alcuna previsione di legge o contrattuale che imponga una disdetta ad opera del contraente, soprattutto in quanto il passaggio da business a residenziale ha comportato il cambio di numero e la disattivazione immediata del nr. 055512xxxx e attivazione di nuova numerazione. Solo per maggior tutela con la presente si provvede a fare disdetta con allegazione di mio documento di identità ed indicazione mia partita IVA xxx con diffida dal prelevare ulteriori mensilità”.

- In data 21 maggio 2025 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“la restituzione della somma di euro 550,00 già prelevata”*;
- ii) *“la cessazione definitiva del contratto senza alcun onere o spesa”*;
- iii) *“indennizzo per il comportamento scorretto contrattualmente di euro 500”*.

2. La posizione dell'operatore.

La società Vodafone ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, nella quale, nel rilevare l'infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto, in via preliminare ha eccepito che:

- *“nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore della Sig.ra XXX e nella fatturazione emessa”*.
- *“Nello specifico, difatti, l'odierna esponente, come peraltro già rappresentato in fase di negoziazione, rappresenta che la cliente ha attivato un nuovo contratto consumer con un nuovo numero per cui non si è trattato di subentro o migrazione”*.
- *“Solamente in data 8.4.2025, invero, parte ricorrente ha domandato la cessazione e, quindi, il 21.5.2025 è stato disattivato il link lasciando attivo il numero 055512xxxx poiché trattasi di numero importato”*.
- *“Priva di rilievo giuridico, pertanto, appare la domanda di indennizzo, di storno e di rimborso delle fatture avanzata dall'istante”*.
- *“Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dall'allegato B alla Delibera 194/2023/CONS, articolo 20, comma 4, “L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso.” Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso”*.
- *“Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera”*.

- *“Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente”.*

- *“In ultima analisi si eccepisce che la domanda dell’utente deve, comunque, essere rigettata poiché lo stesso non ha evitato, come avrebbe potuto usando l’ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno. L’art. 1227 c.c., difatti, statuisce che: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, invero, l’ordinaria diligenza sopra citata si specifica nell’attivarsi positivamente secondo le regole della correttezza e della buona fede, ex art. 1175 c.c., con il limite delle attività che non siano gravose oltre misura (Cass. Civ. Sez. I, 12439/91). In relazione, poi, al grado di colpa in cui si attua la negligenza del creditore, deve essere rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione affermano come un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore/danneggiato. L’Agcom, quindi, ha recepito il summenzionato principio, così stabilendo in una recente Delibera: “deve richiamarsi, al riguardo, il principio espresso dalle Linee guida di cui alla delibera n.276/13/CONS secondo cui “per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall’ordinamento, come, per esempio, quello di cui all’art. 1227 cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l’utente, creditore dell’indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l’ordinaria diligenza per evitarlo, l’indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto” (Del. N. 23/17/CIR)”.*

L’operatore ha concluso per il *“rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa”.*

3. La replica dell’istante.

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una replica con la quale ha ribadito la propria posizione, contestando:

- *“tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e diritto”.*

- *“Dalla lettura della comparsa di risposta risulta evidente che le uniche deduzioni ed eccezioni effettuate da controparte sono di tipo generico e prove di alcun riferimento al caso di specie. In particolare controparte non è riuscita a fornire indicazione circa la fonte dell’obbligo di parte attivante di effettuare disdetta del contratto business precedentemente in essere. Nessuna fonte, né contrattuale, né legislativa. Lo stesso AGCOM ha stabilito che, addirittura in*

caso di cambio di operatore, nessun onere grava sul consumatore e l'intera operazione per il passaggio è ad opera delle compagnie telefoniche. A maggiore ragione nel caso di specie in cui si disattivava un contratto business per passare ad un contratto residenziale, con i medesimi soggetti, consumatore e compagnia telefonica. Né informazioni di tipo diverso sono mai state fornite alla sottoscritta ma la solita frase "pensiamo a tutto noi". Del resto è evidente che la riscossione con addebito su carta di credito da parte di Vodafone delle somme di cui si richiede la restituzione, costituisce un ingiustificato arricchimento, in quanto la vecchia linea ed il vecchio numero hanno immediatamente cessato di funzionare".

L'istante ha concluso per l'accoglimento delle richieste già formulate.

4. La richiesta istruttoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento, ai fini del completamento istruttorio, è stato richiesto alle parti di produrre le fatture dell'utenza *business* n. 055512xxxx e della nuova utenza residenziale afferenti al periodo di fatturazione 1/9/2024-30/05/2025 e se l'ubicazione dell'utenza n. 055512xxxx e della nuova utenza residenziale fosse la medesima.

La documentazione prodotta ha evidenziato che l'ubicazione dell'utenza *business* e residenziale è la medesima. Inoltre è emerso che, nel periodo indicato, sono state fatturate sia l'utenza *business* n. 055512xxxx che la nuova utenza avente n. 055026xxxx.

5. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare:

- con riferimento alla domanda *sub ii)* si precisa che la "cessazione definitiva del contratto" è atto dispositivo di parte; pertanto non può essere accolta la richiesta di obbligare Vodafone a cessare il rapporto contrattuale dedotto in controversia, atteso che l'esercizio del diritto di recesso, nelle forme e nei modi previsti dalle Condizioni Generali di contratto, è rimesso alla facoltà dell'utente;
- relativamente alla domanda *sub iii)* avente ad oggetto l'"indennizzo per il comportamento scorretto contrattualmente di euro 500" si rappresenta che detta richiesta esula dalla competenza di questo Corecom ai sensi dall'articolo 20, comma 4, del vigente Regolamento, che è limitata all'erogazione di "rimborsi di somme risultate non dovute" e "indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità".

Ciò premesso, la presente disamina avrà ad oggetto la prosecuzione della fatturazione dell'utenza *business* n. 055512xxxx.

Nel merito.

La doglianza dell'utente ha ad oggetto la prosecuzione della fatturazione sull'utenza *business* n. 055512xxxx disattivata a seguito di attivazione, in sua sostituzione, di altra utenza privata (n. 055026xxxx).

L'istante sul punto riferisce che a seguito di ciò, l'utenza *business* n. 055512xxxx è stata disattivata immediatamente e, al suo posto, è stata attivata una nuova utenza residenziale. Con riferimento a detta modifica, l'utente contesta la prosecuzione della fatturazione dell'utenza *business* disattivata.

Di contro, l'operatore ha dedotto la correttezza del proprio operato deducendo al riguardo che l'utente *“ha attivato un nuovo contratto consumer con un nuovo numero per cui non si è trattato di subentro o migrazione”*.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

In via generale, con riferimento alla contestazione di parte istante, giova richiamare l'orientamento consolidato secondo cui, in base ai principi sull'onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni di cui alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; 26 gennaio 2007 n. 1743; 19 aprile 2007 n. 9351; 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009, n.15677 e da ultimo Cass., sez. II, 20 gennaio 2010 n. 936), *“il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi”*.

Occorre poi evidenziare che la delibera Agcom n. 179/03/CSP, Allegato A), all'art. 4, dispone che: *“gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi (...) la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (...) avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle categorie di consumatori più deboli”*; ne consegue che gli utenti hanno diritto ad essere informati in modo chiaro, esatto e completo.

In tema di obblighi informativi a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche, la normativa regolamentare impone dunque alle parti comportamenti diretti a garantire la massima trasparenza e chiarezza. Al riguardo si richiama l'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo e successive modificazioni, il quale annovera tra i diritti fondamentali del consumatore quello *“ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità”* nei rapporti di

consumo.

Nel caso di specie, l'istante ha dedotto che a seguito del *“passaggio da piano business a piano residenziale con cambio numero di telefono”* l'utenza n. 055512xxxx *“ha cessato di funzionare sia come linea sia come adsl”*.

Con nota di replica, parte istante ha precisato che l'operatore non ha fornito *“indicazione circa la fonte dell'obbligo di parte attivante di effettuare disdetta del contratto business precedentemente in essere”* allorquando detto contratto è stato disattivato per attivarne, in sua sostituzione, uno residenziale *“né informazioni di tipo diverso sono mai state fornite alla sottoscritta ma la solita frase “pensiamo a tutto noi”*.

In via generale, si evidenzia che le parti contrattuali, ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 del Codice Civile, sono tenute a comportarsi secondo buona fede e correttezza, non solo nella fase dell'esecuzione del contratto, ma anche nella fase precontrattuale. Il principio di buona fede contrattuale costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico, che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza. Il gestore di comunicazioni elettroniche risponde, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 del Codice Civile e ad ogni effetto di legge, dell'operato di coloro i quali agiscono in nome e per conto dello stesso operatore che fornisca informazioni poi rivelatesi non rispondenti al vero o che sono, comunque, idonee ad indurre, e in concreto hanno indotto, in errore il consumatore. (Delibere Agcom nn. 134/16/CIR, 137/16/CIR).

Al riguardo, nel caso di specie, l'operatore non ha fornito prova di avere assolto agli oneri informativi in virtù della normativa soprarichiamata, ossia, circa la necessità dell'istante di effettuare una esplicita disdetta per l'utenza *business* a fronte della attivazione, in sua vece e al medesimo indirizzo, di un'utenza residenziale.

Inoltre, l'istante ha ribadito che *“la vecchia linea ed il vecchio numero hanno immediatamente cessato di funzionare”*.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'emissione della fattura non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313).

A fronte della contestazione dell'istante circa l'indebita fatturazione dell'utenza n. 055512xxxx, Vodafone non ha fornito idonei riscontri probatori dai quali dedurre la regolarità del traffico e l'esattezza dei dati. Invero l'operatore avrebbe dovuto, al fine di provare l'esattezza della fatturazione, depositare copia del traffico voce e dei *files di log*, indicanti la durata delle connessioni internet, la riferibilità temporale delle medesime, nonché la correttezza degli importi addebitati sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio in essere.

Per quanto sopra esposto, la società Vodafone è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) delle fatture emesse sull'utenza n. 055512xxxx, a partire dai conti telefonici emessi dopo l'attivazione della nuova utenza residenziale, fino a chiusura del ciclo di fatturazione. Dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza GU14/754892/2025 presentata da XXX nei confronti di Vodafone Italia Spa (Ho.Mobile - Teletu) per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Vodafone Italia Spa (Ho.Mobile - Teletu) entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento con le modalità indicate nel formulario oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) delle fatture relative all'utenza n. 055512xxxx, a partire dai conti telefonici emessi dopo l'attivazione della nuova utenza residenziale, fino a chiusura del ciclo di fatturazione. Dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 12 novembre 2025

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)